

Allegato "N" all'atto n. 21896

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE

1. E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE CASA MUSEO ANTONIO GRAMSCI DI GHILARZA ONLUS", e potrà far uso della denominazione abbreviata "Fondazione Casa Gramsci".
2. La Fondazione non ha scopo di lucro.
3. Tutte le cariche associative previste nel presente statuto sono svolte a titolo gratuito.
4. La Fondazione ha sede legale in Comune di Ghilarza, Corso Umberto I n.57.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha come finalità la promozione e la valorizzazione del Museo che ha sede presso la Casa Gramsci, in Corso Umberto I n.57, in Comune di Ghilarza. A tal fine particolare potrà:

- a) curare l'ampliamento ed il formale inserimento del Museo denominato "Casa Museo di Antonio Gramsci" nel Registro dei Musei della Sardegna;
- b) promuovere iniziative volte a diffondere e valorizzare la figura ed il pensiero di Antonio Gramsci, utilizzando e divulgando anche i risultati degli studi nazionali ed internazionali, di tutti i settori sociali e culturali;
- c) favorire l'incontro tra coloro che, nel mondo, possono fornire contributi e ricerche sul pensiero e l'opera di Antonio Gramsci;
- d) promuovere, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività di formazione, corsi, seminari e convegni che si riferiscono alla vita, al pensiero, al metodo di lavoro di Antonio Gramsci e al suo impatto con la realtà sociale e culturale contemporanea, sia in forma diretta che in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, alle quali può aderire previa deliberazione degli organi della Fondazione;
- e) potrà promuovere, tramite pubblicazioni o altri canali di comunicazione, iniziative attinenti gli scopi della Fondazione;
- f) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione;
- g) sviluppare scambi culturali con altre istituzioni aventi finalità simili a quelle proprie della Fondazione.

ARTICOLO 3 - IL MUSEO

1. La Fondazione, titolare del Museo, ne arricchisce il patrimonio anche promuovendo nuove donazioni; ne cura la conservazione, la valorizzazione e la gestione, la pubblica fruizione, secondo gli standard fissati dal Codice ICOM (International Council of Museum).
2. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei

propri scopi e nel principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e in particolare:

a) promuove e organizza, attraverso il Museo, attività culturali, espositive, promozionali, didattiche, educative, di studio e di ricerca, anche attraverso la pubblicazione della relativa documentazione, e ogni altra iniziativa idonea a favorire la conoscenza della figura, delle opere e del pensiero di Gramsci;

b) svolge, in via meramente accessoria e strumentale, le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi del Museo;

c) promuove e realizza la massima correlazione e integrazione con altri istituti culturali presenti nel territorio anche al fine di favorire la crescita della comunità e il turismo culturale, nonché sviluppare scambi culturali e di collaborazione con altre istituzioni aventi finalità analoghe alle proprie.

4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il Direttore del Museo, che risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto di collaborazione e/o di lavoro del Direttore del Museo con la Fondazione è regolamentato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore:

a) è responsabile della gestione del Museo nel suo complesso;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni relative al Museo;

c) organizza e gestisce le risorse umane, tecniche e strumentali del Museo;

d) è consegnatario delle collezioni, ne ha la responsabilità nei confronti del proprietario e/o depositario;

e) predispone le attività culturali, didattiche e divulgative;

f) collabora con il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Museo;

g) cura la conservazione, la predisposizione della catalogazione, l'esposizione, l'incremento e la valorizzazione delle collezioni, individuando gli strumenti di comunicazione utili allo scopo;

h) svolge attività di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza delle collezioni.

6. Su proposta del Direttore del Museo, il Consiglio di Amministrazione approva tutti gli atti propedeutici all'istituzione del Museo e delibera sulla partecipazione a bandi della RAS, dello Stato, della UE e di altri organismi internazionali sui musei.

7. I regolamenti del Museo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore; essi devono essere conformi alle norme di legge e devono favorire la pubblica fruibilità.

8. Per favorire l'accesso e la partecipazione alla vita del Museo alle scuole di ogni ordine e grado, è predisposto uno



specifico Regolamento.

ARTICOLO - 4 IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- **FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER ONLUS**, costituisce in comodato per la durata di trent'anni, i seguenti immobili, e precisamente:

- **l'edificio in Comune di Ghilarza, al Corso Umberto I, n.36** (in Catasto Corso Umberto I, n.38), **Denominato Casa Museo**, costituito da ingresso, andito, ripostiglio, tre camere, bagno, e cortile al piano terra e da tre camere, al piano primo, confinante con la Via Cavour, con proprietà Manca o aventi causa e con proprietà Delogu o aventi causa.

Detto immobile risulta censito al **Catasto Fabbricati al foglio 6 (sei), particella 138 (centotrentotto), sub.1 (uno)**, categoria A/4, classe 2 (due), vani 7 (sette), R.C. Euro 234,99 (duecentotrentaquattro virgola novantanove).

Per una migliore individuazione dell'immobile sopradescritto si è allegata all'atto costitutivo la planimetria, in copia non autentica, nella quale è raffigurato l'immobile sopradescritto, sotto la lettera H),

- **l'edificio in Comune di Ghilarza, Corso Umberto I n.38**, costituito da ingresso, cucina, dispensa, bagno, una camera e cortile al piano terra e da tre camere, soffitto, terrazza e cortile al piano primo, confinante con Corso Umberto, con proprietà eredi Pischedda Antioco o aventi causa e con proprietà Pititu Giovanni o aventi causa.

Detto immobile risulta censito al **Catasto Fabbricati al foglio 6 (sei), particella 3995 (tremilanovecentonovantacinque)**, categoria A/3, classe 1 (uno), vani 6 (sei), R.C. Euro 164,23 (centosessantaquattro virgola ventitre).

Per una migliore individuazione dell'immobile sopradescritto si è allegato all'atto costitutivo la planimetria, in copia non autentica, nella quale è raffigurato l'immobile sopradescritto, sotto la lettera I);

ed inoltre la somma di euro **euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)**;

- **FONDAZIONE GRAMSCI - ONLUS**, con sede legale in Roma conferisce una somma di euro **2.000,00 (duemila virgola zero zero)**;

- **il COMUNE DI GHILARZA**, costituisce in comodato per la durata di trent'anni, la porzione dell'immobile in Comune di Ghilarza, con accesso dalla Piazza Gramsci n.1, meglio conosciuto come "Pretura Vecchia", confinante per tre lati con stessa proprietà del Comune di Ghilarza, e precisamente:

- **porzione di fabbricato costituito da ingresso, corridoio, tre locali e bagno.**

Detto immobile per maggior consistenza, risulta censito al **Catasto Fabbricati al foglio 6 (sei), particella 119 (centodiciannove)**, categoria B/4, classe 1 (uno), Consistenza 1394 metri quadrati, R.C. Euro 1.007,92 (millesette virgola novantadue).

La porzione di edificio sopradescritto, oggetto del diritto di comodato, è rappresentato nella planimetria che si è allegata all'atto costitutivo sotto la lettera L), ed inoltre la somma di euro euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);

- i signori **Paulesu Luisa Emilia e Antonio Gramsci** conferiscono, in comodato per la durata di trent'anni, la raccolta di oggetti appartenuti al fondatore del Partito Comunista, signor Antonio Gramsci, nato ad Ales il giorno 22 gennaio 1891 e deceduto a Roma il 24 aprile 1937, conservati presso l'immobile in Comune di Ghilarza, Corso Umberto I, n.36, denominato Casa Museo di Antonio Gramsci, che elencati nel libretto omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, si è allegato all'atto costitutivo sotto la lettera M), ed inoltre la somma di euro euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Si precisa che l'immobile sito in Ghilarza, Corso Umberto I, n.57, di proprietà della **FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER ONLUS** e la raccolta di oggetti appartenuti al signor Antonio Gramsci, di proprietà della famiglia Paulesu-Gramsci, conservati presso lo stesso immobile, sono stati riconosciuti con Decreto n.6, del 26 gennaio 2016, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, oggetti di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lett.d) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e tali beni non possono essere separati.

ARTICOLO 5 - IL FONDO GESTIONE

1. Il fondo di gestione per l'adempimento dei compiti della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Museo e dalle attività della Fondazione;
- b) dai contributi e/o donazioni o disposizioni testamentarie o da elargizioni di enti e privati interessati ai suoi fini;
- c) da contributi di enti pubblici e/o istituzioni finalizzati al Museo o alle attività della Fondazione;
- d) dalle attività istituzionali, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura;

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento del Museo e della Fondazione stessa per la realizzazione dei suoi scopi.

3. Non si dà luogo, sotto qualsiasi forma, alla distribuzione di utili.

ARTICOLO 6 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare atti o contratti, tra cui, a titolo esemplificativo se pur non esaustivo, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura o tipologia, convenzioni con enti pubblici o privati che siano funzionali ai suoi scopi;

- b) amministrare beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- c) stipulare contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
- d) dotarsi di un proprio periodico cartaceo o online e provvedere alla sua stampa e diffusione presso il pubblico;
- e) partecipare a intese e collaborazioni con associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito culturale sul pensiero e l'opera di Gramsci.

ARTICOLO 7 - I FONDATORI

1. I Soci Fondatori della Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci di Ghilarza sono:

- a) la **FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER ONLUS**, nella persona del suo Presidente pro-tempore;
- b) **Paulesu Luisa Emilia e Antonio Gramsci**, discendenti di Antonio Gramsci e Teresina Gramsci Paulesu;
- c) **FONDAZIONE GRAMSCI - ONLUS**, nella persona del suo Presidente pro-tempore;
- d) **COMUNE DI GHILARZA**, nella persona del Sindaco pro-tempore.

2. L'attribuzione della qualifica di Socio Fondatore non comporta alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

3. Ai Soci Fondatori sono riservati i diritti di cui al presente Statuto, che non potrà essere modificato in alcun modo se non con l'esplicito consenso unanime dei Fondatori.

ARTICOLO 8 - I PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E I PARTECIPANTI

1. La qualifica di "Partecipanti Istituzionali", è attribuita, previa approvazione del Consiglio di Indirizzo, a enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, ovvero attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. La qualifica di "Partecipanti" è attribuita (anche per un periodo predeterminato), previa approvazione del Consiglio di Indirizzo, sulla base di criteri stabiliti con apposito Regolamento, a enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate che sostengano la Fondazione con specifici progetti e con apporti di mezzi e risorse ovvero con prestazioni di attività, anche professionali, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi, ritenuti dal Consiglio di Indirizzo congrui e coerenti con scopi della Fondazione. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

3. Il Consiglio di Indirizzo, ferme restando le competenze e le responsabilità degli organi istituzionali della Fondazione, può attribuire la qualifica di "Partecipante Onorario" a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano

contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo della Fondazione, con particolare riferimento agli obiettivi di questa.

4. I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile dal Consiglio di Indirizzo, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri.

I Partecipanti devono impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento della Fondazione.

5. Può essere prevista, nei limiti indicati dal Regolamento di cui all'articolo 11, comma 17, una rappresentanza dei Partecipanti nel Consiglio di Indirizzo e nel Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esclusiva:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto e dal regolamento della Fondazione;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedimenti di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori non possono in alcun modo essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 10 - ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai rappresentanti nominati ogni 5 (cinque) anni dai Soci Fondatori e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Presidente della Fondazione comunica 30 (trenta) giorni prima della scadenza la data entro la quale i



singoli Soci devono provvedere alle nuove designazioni.

2. Il Consiglio di Indirizzo elegge, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il Presidente della Fondazione.

3. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.

4. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 15 (quindici) consiglieri.

I consiglieri sono così ripartiti:

- sei consiglieri sono nominati dalla FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER ONLUS;

- tre consiglieri sono nominati dalla famiglia Gramsci-Paulesu;

- tre consiglieri sono nominati dalla FONDAZIONE GRAMSCI ONLUS, con sede a Roma;

- tre consiglieri sono nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Ghilarza tra i propri consiglieri, di cui il Sindaco pro-tempore o un consigliere comunale da esso delegato e uno indicato dalla minoranza se presente.

7. I consiglieri nominati dal Consiglio Comunale di Ghilarza cessano dalle loro funzioni di componenti del Consiglio di Indirizzo al momento della cessazione del loro mandato con decorrenza immediata e devono essere nominati entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

8. Se uno dei soci Fondatori recede dalla qualità di socio, i componenti del Consiglio di Indirizzo da esso nominati decadono con decorrenza immediata.

9. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, uno dei componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente lo comunica tempestivamente ai soci Fondatori che provvedono alla sostituzione sulla base delle relative competenze.

10. Il Consiglio di Indirizzo ha compiti di programmazione, indirizzo e individuazione degli obiettivi fondamentali dell'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

Il Consiglio di Indirizzo in particolare:

a) vigila e interviene al fine di garantire il corretto funzionamento degli organi della Fondazione;

b) nomina il Consiglio di Amministrazione;

c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno su designazione del Comune di Ghilarza;

d) delibera, acquisito il consenso unanime dei soci fondatori, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche allo statuto;

e) delibera la relazione annuale e pluriennale di Indirizzo del lavoro della Fondazione;

f) ratifica in via definitiva le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito alla vendita o all'acquisto di beni e/o di partecipazione a società, nonché assunzione di mutui;

g) propone ai soci fondatori, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo scioglimento della Fondazione;

11. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno 3 (tre) consiglieri.

12. Il Consiglio di Indirizzo almeno due volte l'anno viene informato, a norma dell'articolo 15, comma 1, sulla situazione finanziaria della Fondazione;

13. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Comitato Scientifico, determinando il numero dei componenti.

14. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC della Fondazione, da recapitarsi almeno quattro giorni prima, salvo ragioni di motivata urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo dell'adunanza. In caso di urgenza, il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo con preavviso di ventiquattro ore.

15. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto verbale al quale sono allegate le delibere dell'ordine del giorno, come approvate dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta dei presenti. Verbali e deliberazioni devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato a maggioranza dei presenti.

16. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E' ammessa la possibilità di intervento e di voto a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento. In questo caso il voto deve risultare chiaro mediante comunicazione formale alla PEC della Fondazione. L'atto che attesta il voto è allegato alla deliberazione.

17. Il Consiglio di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, approva un Regolamento che disciplina, nel quadro del presente Statuto, il funzionamento della Fondazione e dei suoi organi.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE



1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Rappresenta la Fondazione in tutte le sedi, di fronte a terzi e in giudizio, firma tutti gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione. Esercita i poteri che gli sono affidati dallo Statuto e dagli organi della Fondazione in via generale e per singoli atti.

2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

E' compito del Presidente:

a) presentare annualmente il piano di attività, sentiti gli organi della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo lo approva a norma del precedente articolo 11, comma 10, lettera e);

b) curare l'osservanza dello Statuto e il corretto funzionamento degli organi;

c) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbli-

che e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;

d) coordinare l'attività dell'amministrazione della Fondazione;

e) esercitare tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

ARTICOLO 13 - IL VICEPRESIDENTE E L'ESECUTIVO

1. Il Consiglio di Indirizzo nomina al suo interno il Vicepresidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente può svolgere, su delega del Presidente, incarichi speciali.

2. Il Consiglio di Indirizzo può nominare, con funzioni di raccordo e coordinamento, un Esecutivo, determinandone composizione e compiti.

ARTICOLO 14 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette componenti ad un massimo di nove componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Presidente della Fondazione fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Le modalità della designazione dei componenti saranno stabilite dal regolamento della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere confermati. Il Consiglio di Indirizzo, per motivate ragioni, può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la revoca di un Consigliere del Consiglio di Amministrazione.

3. Ad eccezione del Presidente della Fondazione, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con altre cariche all'interno della Fondazione.

4. In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altro motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo deve procedere alla sua sostituzione entro trenta giorni.

5. Il Consiglio di Amministrazione cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) predispone ed approva il bilancio della Fondazione a norma dell'articolo 18 del presente Statuto. Per le voci di bilancio attinenti il Museo, viene sentito il parere del Direttore, il quale presenta al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi annuali e la cui relazione è allegata al Bilancio. Al bilancio è allegata, pure, la relazione previsionale e programmatica;

b) predispone il piano operativo annuale di attività sulla base delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Scientifico;

c) nomina il Direttore del Museo;

d) su proposta del Direttore approva i regolamenti di funzionamento del Museo;

e) formula proposte per il Regolamento della Fondazione;

f) delibera su contratti da stipulare e sulle liti attive e passive, delegando al Presidente l'esercizio dei relativi

adempimenti;

g) delibera e attua i programmi di intervento secondo gli atti di indirizzo del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Scientifico;

h) esprime parere obbligatorio e vincolante sulla copertura finanziaria dei programmi di attività;

i) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle condizioni finanziarie di eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici e privati;

l) può costituire gruppi di lavoro su singoli progetti;

m) svolge ogni altro compito attribuito dal presente Statuto.

6. Il Direttore del Museo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione attinenti al Museo. Ha diritto di intervento e non di voto.

7. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri anche con facoltà di subdelega, fissandone attribuzioni e limiti.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno:

- entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;

- entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio e di una relazione sulla situazione dell'esercizio in corso da presentare al Consiglio di Indirizzo, a norma del precedente articolo 11, comma 12.

Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro cinque giorni, quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.


3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è inviata, con almeno cinque giorni di anticipo, ridotti a due in caso di urgenza, con lettera spedita a mezzo di posta elettronica certificata della Fondazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, l'indicazione del luogo e la data.

4. In apertura di seduta il Consiglio di Amministrazione designa il Segretario tra i suoi componenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento. In questo caso il voto deve risultare chiaro mediante comunicazione formale alla PEC della Fondazione. L'atto che attesta il voto è allegato alla delibera.

ARTICOLO 16 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Indirizzo costituisce un Comitato Scienti-



fico, determinando il numero dei componenti, le competenze e le deleghe operative.

2. Il Direttore del Museo partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico con diritto di intervento ma non di voto.

3. Il Comitato Scientifico propone i programmi culturali e le attività scientifiche, indica gli studiosi che le dovranno attuare e ne segue l'attuazione, nei limiti delle compatibilità finanziarie determinate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione; nomina al suo interno un Vicepresidente, cui possono essere attribuite deleghe operative.

5. Il funzionamento del Comitato Scientifico è regolato da apposito Regolamento interno.

6. Le eventuali pubblicazioni della Fondazione devono essere approvate dal Comitato Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione per la parte attinente la copertura finanziaria. Il parere del Consiglio di Amministrazione è vincolante.

ARTICOLO 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui due nominati dal Consiglio di Indirizzo ed uno su designazione del Comune di Ghilarza, scelti fra gli iscritti da almeno un anno all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

2. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci, questioni attinenti impegni di spesa e altri temi di natura finanziaria.

5. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Fondazione.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, ed in particolare alla tenuta dei libri giornale e inventari in conformità con quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

3. Il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, redatto a norma del precedente articolo 15, comma 1, dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

4. Le prestazioni da parte della Fondazione in favore del Comune di Ghilarza e/o di altra pubblica amministrazione dovranno essere previamente da questi accettate e approvate secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 19 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione

dai Soci Fondatori per loro iniziativa o su iniziativa del Consiglio di Indirizzo, a norma del precedente articolo 11, comma 10, lettera g).

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente è contenuta la nomina di uno o più liquidatori e la previsione delle modalità di devoluzione dei beni che residuano dopo la conclusione del procedimento di liquidazione.

3. All'atto di liquidazione della Fondazione verranno risolti i contratti di comodato relativamente ai beni mobili ed immobili indicati nel precedente articolo 4, che torneranno nella disponibilità dei soggetti comodanti.

4. Il patrimonio della Fondazione sarà devoluto al Comune di Ghilarza.

ARTICOLO 30 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Alessandro Marco Defrassu

Francesco Berria

Luisa Emilia Paulesu

Valentina Bragaglia

Dr. Marcello Dolia, notaio

Copia conforme all'originale
sottoscritta come per legge.

Cagliari

